REGOLAMENTO (CEE) N. 3887/90 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1990

recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 646/86 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1325/90 della Commissione [2], in particolare l'articolo 56, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 646/86 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2220/90 [4], fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo;

considerando che i prezzi spagnoli, dopo essersi ravvicinati ai prezzi della Comunità dei dieci hanno subito, sia pure in maniera non uniforme per le varie categorie di prodotti, un calo sensibile in connessione con l'abbondanza della vendemmia del 1990/1991 in Spagna; che, per salvaguardare l'equilibrio delle condizioni di concorrenza tra gli operatori spagnoli e quelli degli altri Stati membri, è necessario adattare alcune restituzioni applicabili in Spagna; che, in mancanza della possibilità di prefissazione delle restituzioni nel settore viticolo, per non penalizzare in maniera ingiustificata gli operatori è opportuno ritardare tale adeguamento per un periodo tale da permettere la realizzazione delle esportazioni in corso;

considerando che sui mercati di taluni paesi terzi si stanno attualmente delineando interessanti prospettive di smercio di vino da tavola, in particolare sul mercato iugoslavo; che è opportuno quindi ampliare l'elenco dei paesi terzi a destinazione dei quali può essere concessa una restituzione all'esportazione, almeno fino al termine della campagna 1990/1991; che l'importo della restituzione verso una nuova destinazione deve essere stabilito in base alle attuali quotazioni del mercato; che i prezzi sul mercato spagnolo subiranno una tendenza al rialzo grazie alle misure relative a distillazioni massicce, decise con i regolamenti della Commissione n. 3747/90 [5] e (CEE) n. 3748/90 [6]; che si ravvisa l'opportunità di procedere, non appena si sarà fatto sentire l'impatto di tali misure, all'allineamento degli importi delle restituzioni all'esportazione per la Iugoslavia sugli importi previsti per le altre destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 646/86 è sostituito:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 28 febbraio 1991, dall'allegato I del presente regolamento;

b) a decorrere dal 1° marzo 1991, dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 19.
[3] GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 46.
[4] GU n. L 202 del 31. 7. 1990, pag. 28.
[5] GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 34.
[6] GU n. L 360 del 22. 12. 1990, pag. 37.

ALLEGATO I

Restituzioni applicabili fino al 28 febbraio 1991

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU per % vol/hl	
2009 60 11 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2009 60 19 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2009 60 51 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2009 60 71 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
		in ECU/hl	
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30
		in ECU/hl	
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30
2204 21 39 130	02 ; 03	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,50
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,30
2204 29 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,67
	03	1,65	0,90
	09	1,65	1,52
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 30 91 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10
2204 30 99 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	1,10

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Venezuela.

02 I paesi dell'Africa eccetto quelli esplicitamente esclusi in 09.

03 Iugoslavia.

09 Tutte le altre destinazioni eccetto i paesi terzi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prolungato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Marocco,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia.

(2) Il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è il titolo alcolometrico volumico potenziale.

NB : I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/90 (GU n. L 331 del 29. 11. 1990, pag. 1).

ALLEGATO II

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1991

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU per % vol/hl	
2009 60 11 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 19 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 51 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2009 60 71 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
		in ECU/hl	
2204 21 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 25 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
		in ECU/hl	
2204 21 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 29 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 21 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 21 35 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 35 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
2204 21 39 130	02 ; 09	0,80	—
2204 21 39 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 21 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 21 59 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 25 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 25 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 25 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10

Codici dei prodotti	Per l'esportazione verso (1)	Importo della restituzione applicabile nella CEE nella sua composizione al 31 dicembre 1985	Importo della restituzione applicabile in Spagna
		in ECU/hl	
2204 29 25 910	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 29 130	02 ; 09	0,80	—
2204 29 29 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 29 35 110	02 ; 09	5,50	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 29 35 130	02 ; 03	0,80	—
2204 29 35 190	02	1,80	1,30
	09	1,65	1,10
2204 29 39 130	02	0,80	—
2204 29 39 190	02	1,80	1,61
	09	1,65	1,46
		in ECU/hl	
2204 29 49 910	02 ; 09	17,25	—
2204 29 59 910	02 ; 09	17,25	—
		in ECU per % vol/hl	
2204 30 91 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90
2204 30 99 100 (2)	01 ; 02 ; 09	1,30	0,90

(1) Le destinazioni sono le seguenti :

01 Venezuela.

02 I paesi dell'Africa eccetto quelli esplicitamente esclusi in 09.

09 Tutte le altre destinazioni eccetto i paesi terzi seguenti :

— tutti i paesi delle Americhe ai sensi del regolamento (CEE) n. 3639/86 della Commissione, prolungato dal regolamento (CEE) n. 634/89 (GU n. L 70 del 14. 3. 1989, pag. 17),
— Algeria,
— Australia,
— Austria,
— Cipro,
— Israele,
— Marocco,
— Sudafrica,
— Svizzera,
— Tunisia,
— Turchia,
— la Iugoslavia a partire dal 1° settembre 1991.

(2) Il titolo alcolometrico da prendere in considerazione è il titolo alcolometrico volumico potenziale.

NB: I codici di prodotti sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3399/90 (GU n. L 331 del 29. 11. 1990, pag. 1).